

XIV.

SEDUTA DI GIOVEDI' 3 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ORONZO REALE**

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,30.

PRESIDENTE. Prima che prosegua l'esame del disegno di legge, desidero comunicare che, a seguito dei rilievi formulati dall'onorevole Spagnoli al termine della seduta del 28 marzo scorso, avevo inviato al Presidente della Camera la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

anche nella seduta di oggi della Commissione da me presieduta si è riscontrato un largo ricorso alle sostituzioni previste dal quarto comma dell'articolo 19 del regolamento.

Al termine della riunione sono state espresse alcune riserve circa la compatibilità della attuale prassi in materia con la corretta interpretazione della succitata norma regolamentare.

È stato in primo luogo osservato, da alcuni, che le sostituzioni dovrebbero essere considerate ammissibili soltanto se annunciate, nelle forme previste, all'inizio della seduta, e non nel successivo corso della medesima.

In secondo luogo, ed in via subordinata, si è affermato che dovrebbe comunque essere esclusa la possibilità di far luogo alla sostituzione di un deputato già intervenuto alla seduta in corso e successivamente allontanatosi, ovvero di un deputato già incaricato di sostituire, per la stessa seduta, un membro della Commissione.

Data l'importanza e l'attualità delle questioni sopra evidenziate, mi è stato dato incarico di rappresentare alla S.V. la opportunità di una Sua interpretazione al riguardo, udito, se del caso, il parere della Giunta per il regolamento.

Vorrei inoltre osservare che le circolari emanate in materia dalla Presidenza della Camera mi sembra siano tutte anteriori alla entrata in vigore dell'attuale Regolamento, ed inoltre non sempre univoche. Converrebbe pertanto diramare nuove istruzioni per chiarire tra l'altro, oltre ai temi sopra indicati,

quali requisiti formali debba assumere la comunicazione recante la sostituzione e se la prosecuzione pomeridiana della seduta del mattino debba ricomprendersi nella "intera seduta".

Grato della Sua attenzione, Le invio i migliori saluti ».

Il Presidente Pertini, il 9 aprile successivo, mi ha inviato la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

sui vari quesiti, tutti relativi al regime delle sostituzioni, che Ella mi pone nella Sua lettera del 28 marzo u.s., pur riservandomi di esaminare l'opportunità di investire la Giunta del Regolamento essendo la questione stata sollevata anche presso altre Commissioni, ritengo di poterLe dare subito i chiarimenti richiesti.

È da osservare innanzitutto e in linea generale che le sostituzioni sono consentite al fine di salvaguardare, nel corso dell'attività delle Commissioni, il principio costituzionale che vuole che esse siano composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

In particolare poi mi sembra di poter confermare quanto contenuto in precedenti circolari presidenziali, sia pure riferite al vecchio Regolamento.

La richiesta di sostituzione temporanea, per seduta, può essere presentata al Presidente della Commissione anche a seduta già iniziata; un diverso obbligo, oltre a non essere espressamente sancito, porterebbe in pratica a rendere inoperante la facoltà della sostituzione. D'altronde la presenza del sostituto fin dall'inizio della seduta è interesse precipuo dei Gruppi.

La sostituzione deve però riguardare l'intero corso della seduta, come chiaramente dispone il quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento, al fine di evitare un avvicendamento di deputati, pregiudizievole della serietà dei lavori della Commissione.

Sono quindi inammissibili la sostituzione del titolare nel corso della seduta, quando questi abbia partecipato alla seduta stessa, e a maggior ragione la sostituzione del sostituto.

Fa eccezione a questa regola, quanto meno per la sostituzione del titolare, il caso di prolungamento della seduta antimeridiana in pomeridiana, che è da considerarsi alla stregua di una seconda seduta. È sempre possibile infatti che il titolare disponibile per la seduta antimeridiana, non lo sia per quella pomeridiana non prevista. Diversamente si finirebbe col rendere inapplicabile, in pratica, la facoltà della sostituzione.

Quanto ai requisiti formali della comunicazione, essa deve essere presentata per iscritto e firmata dal deputato interessato o dalla Presidenza del Gruppo di appartenenza.

Con cordiali saluti ».

Passiamo ora all'esame del n. 12 dell'articolo 2.

Ne do lettura:

« 12) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento ».

Gli onorevoli Accreman, Spagnoli, Coccia e Gianfilippo Benedetti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« 12) previsione che la scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento sia fatta tra le circoscrizioni più vicine a quella nella quale è stato commesso il reato ».

BENEDETTI GIANFILIPPO. Abbiamo presentato questo emendamento perché riteniamo che la formulazione del punto 12 dello articolo 2 del disegno di legge sia insufficiente laddove si riferisce alla predeterminazione dei criteri oggettivi. Tale formulazione non fa riferimento al criterio territoriale di prossimità delle circoscrizioni, che può invece assicurare la migliore garanzia del rispetto del giudice naturale.

Per questo motivo riteniamo che il nostro emendamento possa trovare accoglimento da parte della Commissione.

DELL'ANDRO, Relatore. In via di massima ritengo che l'emendamento possa essere accolto.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Debbo innazitut-

to osservare che non si tratta di fare una difficile scelta tra i due testi.

Emerge, inoltre, la solita questione di fondo: in una legge di delega debbono essere stabiliti anche i più piccoli particolari cui si dovrà attenere il legislatore delegato? Intanto debbo osservare che il criterio della circoscrizione più vicina è già vigente perché è compreso nell'articolo 543 dell'attuale codice.

Per quanto riguarda il n. 12, si è voluta lasciare al legislatore delegato la possibilità di scelta di questi criteri; mi pare che veramente ciò sia opportuno in relazione alla necessità che questi criteri siano in armonia con tutto il resto della legge di delega. Probabilmente — anzi, quasi certamente — il legislatore delegato non si discosterà dal criterio della circoscrizione più vicina, anche perché esso è sancito da norme già esistenti.

È sul principio che il Governo ha forti perplessità: non si può voler stabilire a tutti i costi anche il minimo particolare cui il legislatore delegato si dovrà attenere. Ciò non è in armonia con un disegno di legge di delega che deve indicare, secondo la Costituzione, soltanto alcuni principi e criteri informativi.

PRESIDENTE. L'unica obiezione che ritengo di dover fare all'emendamento Accreman ed altri sta nel fatto che esso designa unicamente il criterio della vicinanza, mentre nella scelta del giudice possono intervenire anche altri elementi di valutazione.

Ciò non toglie che il criterio della vicinanza debba prevalere sugli altri. Bisognerebbe, a mio avviso, inserire tale concetto nel n. 12, senza sopprimere la formulazione recata dal progetto di legge.

DELL'ANDRO, Relatore. Vorrei sapere se sia intenzione dei presentatori escludere la possibilità — oggi riconosciuta — che la Corte di cassazione, avendo annullato una sentenza, disponga il rinvio degli atti ad altra sezione della stessa corte d'appello che ha emesso quella sentenza. Il tenore letterale dell'emendamento sembra infatti escludere tale possibilità.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Signor Presidente, in seguito alle osservazioni che sono state in questa sede formulate, noi pensiamo di modificare il nostro emendamento, nel senso di considerarlo non già sostitutivo del n. 12 del disegno di legge, bensì aggiuntivo ad esso. In tal modo resterebbe salva la previsione di una « predeterminazione dei criteri oggettivi

di scelta » del giudice in seguito a rinvio per annullamento », ma, aggiungendo a tale espressione le parole recate dal nostro emendamento, verrebbe sottolineata la posizione di preminenza che, nell'ambito dei suddetti criteri, spetta a quello della vicinanza territoriale. Indubbiamente, l'osservazione testé formulata dal relatore pone seri problemi, per cui occorrerà addivenire ad una formulazione più precisa.

DELL'ANDRO, Relatore. Vorrei far rilevare che, in linea di principio, potrebbe anche prospettarsi l'opportunità di escludere in ogni caso il rinvio del procedimento nell'ambito della stessa circoscrizione cui appartiene il giudice che ha emesso la sentenza annullata.

MUSOTTO. Ma non era certamente questo l'intendimento dei presentatori dell'emendamento !

PRESIDENTE. Vorrei, in primo luogo, sapere se i colleghi del gruppo comunista intendono insistere sul loro emendamento, cioè se essi ritengano insufficiente la garanzia costituita dal fatto che, a proposito della preterminazione dei criteri di rinvio, risulti chiaramente affermato, in base al dibattito svolto in questa sede, che tra questi criteri debbano essere ricompresi i principi indicati dall'articolo 543 del vigente codice di procedura penale.

DELL'ANDRO, Relatore. La questione è delicatissima.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Manteniamo il nostro emendamento, ma modificandolo. La questione dovrebbe essere così superabile.

PRESIDENTE. Avverto che i presentatori dell'emendamento Accreman ed altri lo hanno modificato come segue:

Aggiungere, alla fine del n. 12, le parole: « previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni più vicine a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata ».

DELL'ANDRO, Relatore. Sono favorevole.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. A parte l'ineleganza della forma, il Governo è comunque contrario all'emendamento aggiuntivo, per i motivi già espressi in precedenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Accreman ed altri, nel testo modificato, accettato dal relatore e sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

(È approvato).

Pongo in votazione il n. 12 dell'articolo 2, nel testo modificato dalla precedente votazione.

(È approvato).

Do lettura del numero successivo dell'articolo 2:

« 13) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato ».

Gli onorevoli Coccia, Gianfilippo Benedetti, Spagnoli e Stefanelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« 13) inserimento generale della parte offesa che intenda costituirsi parte civile in ogni stato del procedimento penale, ai fini dell'esercizio della azione civile ad esso connessa; chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della riparazione e della determinazione del danno; obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intenda costituirsi parte civile; facoltà per la parte offesa di presentare memorie illustrative, documenti e mezzi di prova ».

COCCIA. Anche questo nostro emendamento era già stato proposto nella passata legislatura. Con ciò noi rimaniamo convinti della sua validità, anche alla luce di alcuni convegni di studio, non ultimo quello di Lecce cui ha partecipato anche l'onorevole Dell'Andro.

Noi riteniamo che, in fondo - facendo una sintesi del dibattito teorico sviluppatosi intorno al problema della collocazione della parte civile nel procedimento penale - sia stata riconosciuta l'esigenza di muoversi in una direzione che tenga conto del carattere del nostro sistema processuale, anche alla luce dei nuovi principi e criteri direttivi. In effetti, studiosi ed operatori del settore si dividono tra coloro che sostengono una netta separazione tra processo penale e processo civile e coloro che invece propendono per un sistema misto, in omaggio al principio dell'unità della giurisdizione.

È chiaro, quindi, che una volta accettato il principio della presenza della parte civile

nel procedimento penale, non può protrarsi una situazione in base alla quale a tale parte viene riservata una collocazione « da parente povero », come si suol dire, cioè sacrificata e menomata in alcuni essenziali diritti e costretta a subire una serie di limitazioni relativamente ai poteri ad essa spettanti. Alla parte civile va invece riconosciuta una più ampia tutela. Non siamo i primi a dirlo: se è opportuno, infatti, che ci si preoccupi dei diritti dell'imputato, non si può non riservare la giusta attenzione anche alla posizione della parte lesa nel processo penale.

Occorre a questo punto rammentare che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 132 e 136 del 1968, ha stabilito alcuni orientamenti che vanno appunto nella direzione seguita dal nostro emendamento, cioè mirano a superare le insufficienze proprie dell'attuale situazione, che vede gravare sulla parte civile una serie di oneri, di limitazioni, di esclusioni, sul piano dell'esercizio di taluni diritti fondamentali. La mortificazione della posizione in cui si viene a trovare oggi la parte civile ha stimolato studiosi ed operatori del diritto, dando vita ad un dibattito del quale tutti siamo a conoscenza. Noi quindi riteniamo che, nell'ambito della riforma del codice di procedura penale, si deve cogliere l'occasione per compiere un passo in avanti più deciso di quelli, invero modesti e spesso insignificanti sul piano sostanziale, che sono stati compiuti, in questo campo, rispetto ai precedenti progetti di legge di delega per la riforma del codice.

Occorre quindi sviluppare il processo di rivalutazione della posizione della parte lesa che trova la sua ragion d'essere nei principi contenuti nell'articolo 24 della Costituzione, cui si ricollegano le già menzionate sentenze della Corte costituzionale, con le quali è stato ribadito il concetto che la tutela degli interessi civili non può esaurirsi esclusivamente nella presenza del pubblico ministero e nelle funzioni a questi attribuite. È necessario invece elaborare una linea nuova, in base alla quale tale tutela non resti limitata ad un ambito ed a criteri puramente privatistici.

D'altra parte, la realtà processuale che ben conosciamo sopporta in larga misura le conseguenze negative dell'attuale collocazione della parte civile nel processo penale. Non possiamo dimenticare, a tale riguardo, che la parte lesa è costituita da individui che hanno dei diritti, i quali debbono essere tenuti in maggior considerazione di quanto sia stato fatto fino ad oggi.

La stessa Corte costituzionale ha affermato — nelle sentenze prima ricordate — che si deve riconoscere il diritto di azione e di difesa che, a norma dell'articolo 24, compete alla parte offesa, tanto più se costituita parte civile, e che è necessario rispettare il principio del contraddittorio anche nei confronti dei soggetti danneggiati dal reato, pur precisando che la parte civile non può porsi sullo stesso piano della pubblica accusa. Ancora, si è affermato che questo è un interesse meritevole di tutela, quindi se ne deduce che è necessario determinare una correlazione diversa da quella conosciuta.

Una delle obiezioni fondamentali al nostro emendamento, di cui non si contestava la fondatezza, era quella che esso determinasse un appesantimento del processo penale. Nel momento in cui si prevede la presenza nel processo penale della parte lesa, non si può non far luogo alla pienezza dell'esercizio dei diritti della parte stessa.

Garantire lo svolgimento di questi diritti rappresenta anche la tutela di interessi pubblicistici, poiché tale garanzia potrebbe contribuire all'accertamento della verità.

Un precedente nostro emendamento doveva ritenersi relativo alla parte lesa che intendeva costituirsi parte civile; comunque, per non riaprire tutta la problematica che era sorta in merito, non lo abbiamo ripresentato.

Noi sosteniamo la necessità della chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della determinazione del danno e l'obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intenda costituirsi parte civile. Questa norma si collecherebbe del resto sulla linea già tracciata dalla legislazione in materia di assicurazione obbligatoria.

In sostanza, il nostro emendamento mira a rendere produttiva la presenza della parte civile nel processo penale. Questa non è solo la nostra opinione; in merito ricordo che si sono pronunciati parecchi studiosi, tra cui i professori Pisapia e Vassalli.

Non riteniamo che le obiezioni che ci sono state mosse in passato siano tali da indurci a ritirare il nostro emendamento che, ripetiamo, risponde all'esigenza di garantire i diritti della parte civile e crediamo debba essere largamente condiviso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Per precisare il pensiero dei presentatori, vorrei sapere se con tale emendamento si intenda stabilire che, al di fuori di quanto in esso previsto, debba ritenersi escluso l'intervento della parte civile.

Quindi, detto intervento non sarebbe consentito nei gradi successivi al primo.

COCCIA. È esatto.

PRESIDENTE. Abbiamo così chiarito il vostro intendimento.

MUSOTTO. L'emendamento potrebbe essere diviso in due parti: la prima relativa all'ammissibilità dell'esercizio dell'azione civile e la seconda relativa alla chiamata obbligatoria del responsabile civile.

Circa la prima, mi sembra chiaro che una parte abbia diritto a tutte le garanzie nel processo penale, pertanto è praticamente la stessa cosa parlare di inserimento generale della parte offesa ovvero di ammissibilità dell'esercizio dell'azione civile.

La chiamata obbligatoria del responsabile civile credo non abbia senso, in quanto la parte lesa può anche non chiamarlo, ovvero può chiamarlo quando il processo è già in atto.

Mi sembra, inoltre, superflua la dizione « facoltà per la parte offesa di presentare memorie illustrative, documenti e mezzi di prova ».

D'altra parte mi sembra che tutte le preoccupazioni dell'onorevole Coccia vengano affrontate nei numeri 14 e 15.

Dichiaro pertanto che voterò contro l'emendamento presentato dagli onorevoli Coccia ed altri, poiché ritengo che il n. 13 debba essere approvato nel testo del disegno di legge.

RICCIO PIETRO. L'inserimento della persona offesa nel processo penale è una libera scelta che deve avere determinate conseguenze, in relazione a determinati poteri.

Una volta garantito il diritto di costituirsi parte civile, con tutte le conseguenze di carattere negativo che ne possono derivare, in base all'emendamento si dovrebbe inoltre stabilire che la chiamata del responsabile civile sia obbligatoria. Sarebbe una imposizione. Allo stesso tempo il giudice dovrebbe andare a ricercare i rapporti di natura civilistica che ne possono conseguire, o le patuitazioni che possono derivare da contratti ed altri atti, dando luogo ad un indubbio appesantimento del processo proprio nel momento in cui esso dovrebbe essere snellito.

Il giudice, cioè, dovrebbe andare alla ricerca dei responsabili, dei corresponsabili, addirittura di coloro che sono semplicemente garanti. È inammissibile.

L'emendamento stabilisce inoltre l'obbligo « della nomina di un difensore per la parte offesa che intenda costituirsi parte civile ». Ora, io penso che, per quanto riguarda questo aspetto, alcuni provvedimenti potranno essere adottati quando si affronterà il tema della difesa dei non abbienti. In quella sede si dovrà senz'altro tener conto delle esigenze delle persone offese dal reato.

Non bisogna dimenticare che, nel corso della discussione svoltasi in questa stessa Commissione nella seduta odierna, in sede legislativa, a proposito del problema della riforma delle norme relative ai protesti cambiari, sono stati avanzati rilievi critici in relazione a talune disposizioni nelle quali si vedeva una limitazione della libertà professionale di determinate categorie. Sarebbe quindi opportuno procedere con una certa cautela nell'introdurre in questa sede altre norme parimenti limitative della libertà professionale dei difensori.

D'altra parte, non si può non tener conto delle esigenze che sono proprie delle persone che, essendo state offese dal reato, intendano costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale, al fine di far valere i propri diritti. Tali esigenze debbono essere tanto più prese in considerazione quanto più le parti offese si trovino in posizione di inferiorità, soprattutto dal punto di vista economico, nei confronti di altre parti presenti, a diverso titolo, nel procedimento.

Quanto poi all'inciso finale dell'emendamento, secondo il quale alla parte offesa deve essere riconosciuta la facoltà di presentare memorie illustrative, documenti e mezzi di prova, mi sembra che si tratti di una previsione assolutamente superflua, riguardando un diritto che nell'ambito del processo penale è già oggi sicuramente riconosciuto a tutte le parti, a prescindere dal fatto che tali parti siano state o meno offese dal reato, o si siano costituite o meno parte civile. Si tratta, infatti, del diritto di addurre elementi utili ai fini di un migliore accertamento della verità e del perseguimento del crimine.

PRESIDENTE. Prescindendo dalla prima parte dell'emendamento Coccia (relativamente alla quale, peraltro, è già stato osservato dai colleghi che si tratta di una semplice ripetizione, sotto forma diversa, dei criteri stabiliti dal disegno di legge, nel testo predisposto dal Governo), vorrei soffermarmi sulla parte immediatamente successiva dello stesso emendamento, che stabilisce la chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della ri-

parazione e della determinazione del danno. Tale chiamata obbligatoria istituisce, in pratica, una figura di consorzio obbligatorio, in quanto il procedimento non può proseguire senza che prima sia stato chiamato in giudizio il responsabile civile. Ora, se la chiamata del responsabile civile viene fatta dipendere soltanto dall'iniziativa della parte offesa, ciò comporterebbe l'attribuzione a tale parte di una capacità di determinare il corso ed i tempi del procedimento; se invece viene fatta dipendere, come mi sembra sia nelle intenzioni dei presentatori dell'emendamento, dall'iniziativa del giudice, il quale deve procedere d'ufficio a tale chiamata, allora si verrebbe a porre a carico del giudice stesso una incombenza di difficilissimo assolvimento, a causa dell'obiettivo difficoltà della ricerca, esponendo altresì il processo al rischio di possibili nullità derivanti dalla mancata chiamata del soggetto civilmente responsabile.

Vorrei raccomandare ai colleghi che hanno presentato l'emendamento di considerare con attenzione queste possibili conseguenze, che sono assai gravi.

Per quanto poi riguarda la parte dello stesso emendamento che stabilisce l'obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intenda costituirsi parte civile, vi è da osservare che in questo modo si invade il campo della difesa dei non abbienti, con il risultato - se si dovesse accogliere in questa sede la formulazione contenuta nell'emendamento - di concedere facilitazioni anche a chi, in ipotesi, non si trovi in stato di bisogno.

Per quanto attiene, infine all'ultima parte dell'emendamento, relativa alla facoltà per la parte offesa di presentare memorie illustrative, documenti e mezzi di prova, vi è da dire che si tratta di una previsione superflua, anche se in fin dei conti si può pensare che *repetita jvant*.

RICCIO PIETRO. Spesso nel campo del diritto le norme superflue si rivelano anche dannose.

COCCIA. Dobbiamo premettere che, a nostro avviso, l'emendamento in esame non si limita a parafrasare il testo predisposto dal Governo. Indubbiamente, il testo da noi formulato contiene una accentuazione di determinati concetti. Tuttavia, in base alle osservazioni emerse dal dibattito, siamo orientati verso alcune modifiche. Così, ad esempio, potrebbe omettersi l'aggettivo « obbligatoria », riferito alla chiamata del responsabile civile.

PRESIDENTE. Quando si parla di « chiamata del responsabile civile », si intende già che essa sia obbligatoria !

FELISETTI. Sull'emendamento Coccia si può anzitutto osservare - a parte l'opportunità di sostituire il termine « inserimento » con un altro che non appaia così meccanicistico - che esso tende ad affermare un diritto della parte lesa, laddove nel disegno di legge si parla di ammissibilità dell'azione della parte stessa, cioè si usa una formulazione che ha un contenuto concessivo. In questo senso, la formulazione dell'emendamento tende a qualificare, in modo più ampio e completo, il diritto della parte lesa a costituirsi parte civile. Certamente, sul piano sostanziale, non viene innovato nulla, giacché è già acquisito il principio in base al quale l'azione civile può esercitarsi anche nell'ambito del procedimento penale; sembra però che la dizione contenuta nell'emendamento introduca una differenziazione qualitativa, sostituendo al concetto di ammissibilità dell'azione quello del diritto all'esercizio dell'azione stessa. Forse, quindi, la prima parte dell'emendamento Coccia potrebbe essere modificata nel senso di stabilire il « diritto della parte offesa a costituirsi parte civile ».

Per quanto riguarda, invece, la previsione della chiamata obbligatoria del responsabile civile, alle diverse obiezioni già messe in luce dai colleghi vorrei aggiungere un'altra. Potrebbe infatti avvenire che il responsabile civile abbia già provveduto al risarcimento del danno. Ora, poiché la finalità della chiamata obbligatoria del responsabile civile è unicamente quella della riparazione del danno, quando questa riparazione è già avvenuta *aliunde*, non si comprende per quale ragione debba operarsi tale chiamata.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere ai colleghi del gruppo comunista se le osservazioni qui svolte abbiano costituito per loro motivo di meditazione e di modifica dell'atteggiamento inizialmente assunto.

COCCIA. Ciò è avvenuto, ma solo parzialmente. Non possiamo, infatti, non recepire i rilievi che sono stati avanzati in merito al problema della chiamata obbligatoria del responsabile civile. Per altro verso, però, dobbiamo ricordare - come del resto notava il collega Felisetti poc'anzi - che il principio generale cui si ispira il nostro emendamento è tale da indurre una differenziazione quali-

tativa rispetto al criterio sancito dal disegno di legge, sottolineando molto più incisivamente la volontà di stabilire una diversa collocazione della parte civile, cui si colleghi un pieno riconoscimento dei suoi diritti. Certo, in taluni punti la formulazione dell'emendamento non appare la migliore e la più elegante, ma comunque credo sia il caso di discuterne, fermo restando che si parla di qualcosa di diverso della semplice « ammissibilità » dell'azione della parte lesa.

PRESIDENTE. Si potrebbe, come osservava dianzi l'onorevole Felisetti, parlare di un diritto della parte lesa a costituirsi parte civile.

DELL'ANDRO, Relatore. Si tratta di una facoltà, più che di un diritto.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, siete disposti a ritirare la parte relativa alla chiamata obbligatoria.

COCCIA. Manteniamo il concetto generale che prevede l'obbligo della nomina del difensore della parte lesa che intenda costituirsi parte civile.

MUSOTTO. Si tratta di un interesse di natura assolutamente privatistica.

CITTADINI. Tanta povera gente viene a trovarsi in queste condizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Coccia ha modificato il suo emendamento come segue:

Sostituire il n. 13 con il seguente:

« 13) inserimento generale della parte offesa che intenda costituirsi parte civile nel procedimento penale, ai fini dell'esercizio dell'azione civile ad essa connessa; obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intenda costituirsi parte civile; facoltà per la parte offesa di presentare memorie illustrative, documenti e mezzi di prova ».

RICCIO PIETRO. Non mi sembra questa la sede in cui si debba esaminare questa norma. Inoltre non si farebbe altro che dare dei privilegi a chi intenda costituirsi parte civile.

MUSOTTO. Non c'è bisogno di questa norma, perché gli avvocati che difendono la parte civile iniziano sempre gratuitamente tale procedimento.

FELISETTI. Introdurre questo principio significa tutelare solo la parte che esercita l'azione civile.

COCCIA. L'emendamento ha per oggetto l'inserimento della parte offesa nel processo penale, ai fini dell'accertamento del reato.

FELISETTI. Però la presenza della parte civile è al solo fine del risarcimento del danno.

COCCIA. Concorre, in parte, all'accertamento della verità.

FELISETTI. Si tratta di una finalità privatistica. La ricerca della verità c'è anche nel procedimento civile autonomo.

PRESIDENTE. Però nel procedimento civile la ricerca è fatta nell'interesse di parte e non nell'interesse dello Stato.

DELL'ANDRO, Relatore. L'emendamento Coccia ed altri solleva antichissime questioni che non starò qui a riproporre. Debbo dire però che sono rimasto colpito dalla logica dell'emendamento; si tratta infatti di una presa di posizione nei confronti di un soggetto il quale è titolare di una azione di diritto privato. Capisco che si potrebbe obiettare che allora è inutile ammettere la presenza della parte civile nel processo penale, ma nel caso dell'accertamento del fatto illecito vi è un interesse dello Stato da tutelare, quello della pretesa punitiva nei confronti dell'imputato responsabile penalmente.

Ogni intervento della parte civile che venga a turbare il corso del procedimento penale è a vantaggio di interessi privati. Non è quindi possibile subordinare l'accertamento della verità a esigenze privatistiche. Non mi pare che la parte offesa debba essere tutelata proprio dal gruppo comunista.

COCCIA. Le parti lese rappresentano una vasta umanità!

DELL'ANDRO, Relatore. È veramente strano che il gruppo comunista anteponga il titolare di un interesse privatistico a chi, in un processo, si adopera per la propria libertà.

COCCIA. Noi assolviamo ad obiettive esigenze con la formulazione da noi proposta del n. 13 dell'articolo 2.

DELL'ANDRO, Relatore. La norma da voi proposta potrebbe comunque trovare collocazione anche in altra sede.

Circa la chiamata obbligatoria, io ritengo che, proprio per evitare che l'accordo tra l'imputato e la parte civile possa danneggiare il responsabile civile, debba essere ammesso lo intervento volontario di quest'ultimo. Si può quindi giungere ad un intervento volontario, ma non alla chiamata obbligatoria.

Circa l'obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intenda costituirsi parte civile, non vedo perché dobbiamo dare alla parte offesa un diritto che non avrebbe in sede civile, ovvero un diritto di cui non gode l'imputato. Io mi opporrò sempre alla statuizione di norme che diano alla parte civile diritti superiori a quelli dell'imputato.

COCCIA. Ma su questo siamo d'accordo!

DELL'ANDRO, *Relatore*. Circa la facoltà per la parte offesa di presentare memorie illustrative, documenti e mezzi di prova, esiste già un articolo del codice di procedura penale, l'articolo 306, che la prevede esplicitamente.

COCCIA. Sì, ma dovendo delegare l'emanazione di un codice completamente nuovo, non possiamo fare riferimento a quello precedente.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Non lo metto in dubbio; però il legislatore delegato certamente non tornerà indietro rispetto ai principi già sanciti in precedenza. Veramente in questo caso (e sono d'accordo con il Governo) daremo altrimenti una dimostrazione di sfiducia nei confronti del legislatore delegato.

Sono pertanto contrario all'emendamento Coccia ed altri. Al massimo sarei disposto a riesaminare la parte relativa alla nomina del difensore.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nonostante la pregevole illustrazione dell'onorevole Coccia, il Governo non è riuscito, malgrado i suoi sforzi, a percepire la validità dell'emendamento proposto, ma avverte il timore che qui si vogliano restringere i già angusti limiti della delega. E quando si vuole fare ciò in maniera eccessiva succede che o si ripetono cose già dette o si portano degli appesantimenti al processo. Il che non è nei voti di nessuno. Ma questa non è che una mia interpretazione, anzi una interpretazione della quale non voglio neppure assumere la responsabilità.

Che cosa preoccupa gli onorevoli Coccia, Gianfilippo Benedetti, Spagnoli e Stefanelli? Anzitutto l'inserimento della parte offesa. Il successivo n. 32, però, prevede già l'obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione dell'imputazione. Di conseguenza, l'inserimento già si ottiene in virtù di tale n. 32.

Sulla chiamata obbligatoria non mi dilungherò molto. Fra le varie ipotesi che sono state già illustrate vi è da tenerne presente una, in base alla quale se la parte offesa dovesse chiamare obbligatoriamente in giudizio il responsabile civile e se questi risultasse insolubile, la parte offesa potrebbe subire un ulteriore danno. Tale argomento va aggiunto a quelli già enunciati, che hanno consigliato i presentatori dell'emendamento a rinunciare a questa espressione.

È inutile, infine, ripetere le osservazioni relative all'obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intenda costituirsi parte civile, in quanto riguardano una questione estranea alla materia in esame, ed è superfluo menzionare la facoltà per la parte offesa di presentare memorie illustrative, documenti e mezzi di prova.

Debbo quindi esprimere parere contrario all'emendamento Coccia ed altri, a meno che non si ritenga di sospendere brevemente la seduta per predisporre una nuova formulazione del n. 13 tale da poter ottenere il consenso della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stata prospettata una richiesta di rinvio, desidererei conoscere l'opinione della Commissione al riguardo.

SPAGNOLI. Mi sembra opportuno operare una attenta riflessione sul problema in esame. Dagli interventi che si sono susseguiti mi sembra di aver compreso che, per alcuni aspetti, gli orientamenti richiamati dall'emendamento Coccia sono condivisi dalla Commissione. Si dovrebbe ora verificare - il rinvio potrebbe essere anche assai limitato, per il tempo strettamente necessario - su quali punti può essere raggiunto un accordo, ed in qual misura può essere elaborato un testo che rispecchi il comune orientamento dei componenti la Commissione.

COCCIA. Se veramente c'è la volontà di affrontare il problema, non si può non tenere conto di alcune esigenze che noi abbia-

mo inteso sottolineare. In sostanza, al di là di una considerazione della consistenza numerica dei diversi gruppi presenti in Commissione nella seduta odierna, noi auspichiamo una meditazione sui problemi che il nostro emendamento ha inteso evidenziare. Dobbiamo quindi replicare alle osservazioni di chi si è stupito del fatto che noi ci preoccupiamo degli interessi della parte civile. In realtà, la parte civile nel processo penale è meritevole di tutela quanto l'imputato, giacché rappresenta la portatrice di una serie di interessi, non solo materiali, che sono degni della più ampia considerazione.

Quello che più importa, a questo punto, è che i colleghi siano convinti della necessità di modificare l'attuale normativa, che non garantisce il rispetto dell'esigenza di un regolare contraddittorio tra il soggetto danneggiato dal reato e l'imputato.

DELL'ANDRO, Relatore. Tutti sanno che talvolta accade proprio il contrario di ciò che lamentano i colleghi del gruppo comunista. Spesso, infatti, si nota come - per usare dei termini estremamente chiari - il pubblico ministero si comporti in sostanza da « cameriere » della parte civile -

COCCIA. Potremmo invece portare l'esempio dei cosiddetti « omicidi bianchi ». In questi casi, si rileva come la parte civile debba subire una serie di ingiuste limitazioni dei propri diritti.

PRESIDENTE. L'onorevole Coccia giustamente, con molta franchezza, si è chiesto se il rinvio non sia soltanto un espediente per riprendere la discussione in un momento in

cui gli esponenti della maggioranza siano presenti in numero superiore all'attuale, ovvero se realmente miri a rendere possibile il raggiungimento di un accordo, ove ciò si dimostri possibile.

Ora, io ritengo che effettivamente sia utile una pausa di meditazione. Proporrei anzi che, dopo la sospensione della seduta, si fissi immediatamente, d'accordo tra gli esponenti dei vari gruppi, una riunione informale, dedicata all'esame dei problemi connessi all'emendamento Coccia, al fine di riscontrare la possibilità di addivenire, alla ripresa della discussione, all'approvazione di un testo che riscuota l'unanimità, o quanto meno una larga maggioranza dei consensi all'interno della Commissione.

Quanto poi alla preoccupazione, avanzata dal collega Coccia, che la richiesta di rinvio costituisca un semplice espediente per procrastinare la votazione, vorrei ricordare che, in una materia del genere, non si potrebbe in ogni caso pensare di far prevalere una determinata impostazione semplicemente sulla base di un orientamento che si affermi in questa sede: giacché è evidente che, permanendo il dissenso, il problema sarebbe riproposto in Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta, con l'auspicio che nel frattempo vengano approfonditi in sede informale i problemi relativi all'emendamento Coccia, al fine di riscontrare la possibilità di raggiungere un accordo al riguardo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 19,10.